

**CONFERENZA DI ADESIONE  
ALL'UNIONE EUROPEA  
- MONTENEGRO -**

**Bruxelles, 15 dicembre 2025  
(OR. en)**

**AD 21/25**

**LIMITE**

**CONF-ME 8**

**DOCUMENTO DI ADESIONE**

---

Oggetto:           **POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA**  
                      **- Capitolo 13: Pesca**

---

## POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

### **Capitolo di negoziato 13: Pesca**

Questa posizione dell'Unione europea si basa sulla posizione generale da essa manifestata per la conferenza di adesione con il Montenegro (AD 23/12 CONF-ME 2) ed è soggetta ai principi di negoziato ivi approvati, segnatamente:

- la posizione espressa da una delle parti su un capitolo dei negoziati non pregiudica in alcun modo la posizione che può essere adottata su altri capitoli,
- gli accordi, compresi gli accordi parziali, raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli da esaminare successivamente non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale
- e ai requisiti di cui ai punti 24, 28, 41 e 44 del quadro di negoziazione.

L'UE incoraggia il Montenegro a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* dell'UE, facendo presente la possibilità che un *acquis* supplementare entri in vigore prima dell'adesione, a garantirne l'effettiva attuazione e applicazione nonché a sviluppare già prima dell'adesione politiche e strumenti il più possibile simili a quelli dell'UE.

L'UE rileva che il Montenegro, nelle sue posizioni di negoziato AD 1/16 CONF-ME 1 e AD 18/25 CONF-ME 5, accetta l'*acquis* per il capitolo 13 in vigore al 18 settembre 2025 e dichiara di essere pronto ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea.

### **Principi generali**

A titolo di risposta generale alle richieste del Montenegro, l'UE ricorda la propria posizione generale di negoziato secondo cui le misure transitorie devono essere eccezionali e limitate nel tempo e nella portata, nonché corredate di un piano che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'*acquis*. Tali misure non possono dar luogo a modifiche delle regole o delle politiche dell'UE, perturbarne il corretto funzionamento o comportare distorsioni di concorrenza significative.

L'UE rammenta il principio della competenza esclusiva dell'UE per la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca (PCP). L'UE ricorda gli obiettivi della PCP, ovvero garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale, siano gestite in modo coerente con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

L'UE sottolinea che l'accettazione dell'*acquis* da parte del Montenegro implica la sua accettazione del regime UE in materia di accesso alle acque e alle risorse.

Rileva le piccole dimensioni del settore della pesca in Montenegro e l'attuale limitata capacità amministrativa.

## Gestione delle risorse e della flotta

L'UE rileva i notevoli progressi compiuti dal Montenegro nell'allineamento della sua legislazione in materia di pesca all'*acquis* dell'UE in tutti i settori contemplati dal presente capitolo.

L'UE riconosce l'importanza dell'adozione della **strategia per la pesca 2024-2029** con un piano d'azione globale che specifichi le tappe fondamentali del recepimento, dell'attuazione e dell'applicazione dell'*acquis* dell'UE al fine di prepararsi al pieno rispetto della PCP. Incoraggia il Montenegro a completare le riforme giuridiche, amministrative e in materia di investimenti definite entro i termini delineati nella suddetta strategia.

L'UE prende atto dell'adozione della nuova **legge sulla pesca marittima**, che costituisce la base per la piena attuazione degli obblighi internazionali a livello nazionale. Rileva che la legge allinea il Montenegro a gran parte dell'*acquis* relativo al capitolo 13 e rispecchia i **principi fondamentali della PCP** e delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). La legge disciplina la **gestione delle risorse e della flotta**, l'istituzione di sistemi di **ispezione e di controllo**, la gestione delle attività di **pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)**, la **raccolta dei dati** nel settore della pesca, la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso **misure tecniche** e mira a garantire una pesca ecologicamente sostenibile, benefici economici e sociali, occupazione e disponibilità di cibo.

L'UE ritiene che tale legge rappresenti la base giuridica fondamentale per il settore della pesca. La legge richiederà l'adozione di ulteriori atti di diritto derivato per affrontare le specificità tecniche contenute nei regolamenti dell'UE in materia di pesca. Gli atti di diritto derivato prescriveranno, tra l'altro, norme più dettagliate per quanto riguarda le condizioni per l'ottenimento delle licenze per la pesca commerciale e ricreativa, nonché le autorizzazioni per determinati tipi di pesca commerciale, specifici attrezzi da pesca, le condizioni e le restrizioni per l'esercizio delle attività di pesca, il sistema di controllo dei pescherecci, la supervisione delle ispezioni, l'etichettatura dei prodotti della pesca e le prescrizioni in materia di tracciabilità, le specie la cui pesca è vietata e le taglie minime per alcune specie ittiche, la raccolta dei dati e il registro della flotta peschereccia. L'UE si aspetta che tutti gli atti di diritto derivato e i corpora di norme siano adottati entro la data di adesione. Seguirà da vicino l'adozione e l'attuazione di tali atti di diritto derivato.

Nel settore della **raccolta dei dati**, l'UE accoglie con favore gli sforzi compiuti dal Montenegro per sviluppare le capacità tecniche e di risorse, nonché il suo impegno affinché, entro la data di adesione, l'amministrazione della pesca sia in grado di scambiare tutti i dati pertinenti con la Commissione europea.

L'UE prende atto delle richieste del Montenegro concernenti i seguenti periodi transitori per l'attuazione dell'*acquis* relativo al presente capitolo dopo la data di adesione:

- l'esenzione, per un periodo di tre anni, dalla piena applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa, dell'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la sardina (*Sardina pilchardus*), che fissa una taglia minima di riferimento per la conservazione di 11 cm nel Mar Mediterraneo, e dell'allegato IX, parte B, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che fissa la dimensione di maglia di riferimento per le reti da circuizione ad almeno 14 mm per le attività di pesca nelle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska).

Il Montenegro chiede che, durante tale periodo transitorio, l'uso di sciabiche da spiaggia aventi dimensioni di maglia comprese tra 12 e 20 mm sia consentito nelle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska), con l'obbligo di adottare un piano di gestione nazionale per tutte le reti da circuizione conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. Tale periodo transitorio è richiesto in quanto il metodo di pesca con sciabiche da spiaggia ("potegače") nelle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska) è una tradizione culturale secolare con una forte componente socioeconomica per le famiglie locali. In base alla valutazione della Commissione, l'UE ritiene che detto attrezzo da pesca tradizionale, con il quale i pesci sono accerchiati nella rete e tirati manualmente verso riva, possa essere considerato una rete da circuizione, il che rende non applicabile la richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. La deroga temporanea di tre anni dalla data di adesione sarebbe concessa a un massimo di 24 navi di piccole dimensioni, per lo più barche a remi, le cui licenze di pesca sono non trasferibili e non vendibili e che sono attive solo in alcuni periodi dell'anno. L'uso di tale attrezzo non genera alcun impatto sul fondale marino e il volume di catture che ne deriva, pari a circa 150 kg, rimane piuttosto esiguo, è destinato unicamente al mercato locale e sarebbe specificamente etichettato;

- l'esenzione, per un periodo di tre anni, dalla piena applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che vieta l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

Il Montenegro chiede che, durante tale periodo transitorio, l'uso di ciancioli di dimensioni non superiori a 70 metri di altezza e 400 metri di lunghezza sia consentito entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri e a profondità inferiori al 70 % dell'altezza totale del cianciolo, con l'obbligo di adottare un piano di gestione nazionale conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. Tale deroga temporanea di tre anni dalla data di adesione sarebbe concessa a un massimo di 17 navi battenti bandiera montenegrina. L'uso dell'attrezzo da pesca tradizionale in questione è rigorosamente limitato dal punto di vista geografico e temporale. Un atto subordinato pianificato specificherà ulteriormente le condizioni spaziotemporali applicabili alle imbarcazioni che utilizzano ciancioli nelle Bocche di Cattaro e relativi luoghi di sbarco designati, al fine di migliorare l'efficienza del controllo e del monitoraggio;

- l'esenzione, per un periodo di tre anni, dalla piena applicazione dell'allegato IX, parte C, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che limita la lunghezza delle reti da circuizione a chiusura e delle reti da circuizione senza chiusura a 800 metri per un'altezza di 120 metri, tranne nel caso delle reti da circuizione a chiusura utilizzate per la pesca diretta del tonno.

Il Montenegro chiede che, durante tale periodo transitorio, l'uso di ciancioli di altezza non superiore a 180 metri sia consentito, con l'obbligo di adottare un piano di gestione nazionale conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. Tale deroga temporanea di tre anni dalla data di adesione sarebbe concessa a un massimo di 3 navi battenti bandiera montenegrina all'interno delle acque territoriali e nei limiti dei contingenti di cattura stabiliti. La deroga temporanea è richiesta in considerazione della geomorfologia del bacino adriatico. Davanti al Montenegro si trova la massima profondità del Mare Adriatico (1 300 metri), caratterizzata da forti correnti di risacca e da acque a elevata trasparenza. I pesci si sottraggono facilmente passando sotto la rete e i cambiamenti climatici causano generalmente un aumento delle temperature del mare, con il conseguente spostamento dei pesci in acque più profonde. Il Montenegro ritiene che modifiche relative alla fabbricazione dei ciancioli, in particolare con la limitazione dell'altezza a 120 metri, ostacolerebbero notevolmente le catture di piccoli pesci pelagici, riducendo notevolmente i quantitativi di cattura e rendendo questo settore non redditizio.

L'UE prende atto del fatto che i suddetti periodi transitori sono stati richiesti in ragione della specificità della fascia costiera montenegrina e al fine di preservare le attività di pesca tradizionali. L'UE riconosce che i periodi transitori richiesti hanno una portata molto limitata in termini di applicazione sia geografica che temporale nonché di numero di navi interessate e di quantitativi di cattura stimati. Condizioni e misure restrittive aggiuntive mantengono ulteriormente al minimo il ricorso a tali periodi transitori e il relativo impatto. Inoltre, è importante osservare che le attività di pesca interessate da tali periodi transitori non hanno un impatto significativo sull'ambiente marino e che, entro la data di adesione, il Montenegro dovrà adempiere gli obblighi connessi alla protezione degli habitat e delle specie marine interessati dalle attività di pesca quali stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2019/1241. Sulla base di tali considerazioni, l'UE ritiene pertanto che le suddette richieste di periodi transitori per un periodo di tre anni dalla data di adesione siano accettabili e approva le disposizioni specifiche di cui sopra.

### **Politica di mercato**

L'UE osserva che la **legge del Montenegro sull'organizzazione del mercato nel settore della pesca e dell'acquacoltura** pone le basi per la regolamentazione del mercato nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura garantendo nel contempo l'efficiente funzionamento di tale mercato, condizioni relative all'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato, il rafforzamento della competitività dei produttori attraverso l'istituzione di organizzazioni di produttori e un adeguato controllo dell'attuazione delle misure di organizzazione del mercato. La legge è allineata al regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'UE si aspetta che il Montenegro completi l'allineamento all'*acquis* dell'UE nel settore della politica di mercato mediante l'adozione del pertinente diritto derivato entro la data di adesione.

## **Azioni strutturali e aiuti di Stato**

L'UE osserva che la **legge del Montenegro sulle misure strutturali e sulla concessione di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura** prescrive i meccanismi per la politica strutturale e l'attuazione delle **misure strutturali** ed è allineata al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento FEAMPA (regolamento (UE) 2021/1139). L'UE prende atto del fatto che la legge definisce altresì gli **aiuti di Stato** e la concessione degli aiuti di Stato ed è in linea con l'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'UE prende atto dell'impegno del Montenegro a modificare, entro la data di adesione, la legislazione vigente qualora sia in conflitto con le leggi quadro recentemente adottate nell'ambito di questo capitolo dell'*acquis*. L'UE invita il Montenegro a redigere e presentare una descrizione chiara degli interventi di modifica previsti.

## **Accordi internazionali**

L'UE prende atto del fatto che il Montenegro non ha concluso accordi di pesca con paesi terzi. L'UE ricorda che il Montenegro, alla data di adesione o il prima possibile dopo tale data, dovrà recedere dagli accordi bilaterali di pesca, a meno che questi non consentano l'accesso alle risorse biologiche marine di un paese terzo.

L'UE pone in rilievo l'impegno del Montenegro ad accettare ed attuare gli impegni internazionali dell'UE nel settore della pesca. A tale riguardo, l'UE constata che il Montenegro ha aderito alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nel gennaio 2008 e ratificato la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas - ICCAT*) nel luglio 2025. Qualora il Montenegro disponesse di una documentazione storica delle catture nell'ambito dell'ICCAT, tali dati sarebbero integrati nei totali delle catture esistenti dell'Unione europea. L'attuale criterio di ripartizione applicabile agli Stati membri esistenti non è soggetto a modifiche.

L'UE prende atto dell'impegno del Montenegro a ratificare l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori entro la data di adesione.

L'UE ricorda i lavori avviati dalla Commissione europea per valutare le prestazioni e l'impatto del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP, nonché l'attuazione in corso del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 (regolamento riveduto sul controllo della pesca) attraverso una serie di atti di diritto derivato, con nuove norme che entreranno in vigore entro il 2029. L'UE invita il Montenegro a tenersi regolarmente informato in merito agli sviluppi relativi al capitolo 13 dell'*acquis*.

### **Acquacoltura**

L'UE prende atto del fatto che il Montenegro ha anche adottato una nuova **legge sull'acquacoltura** che definisce la base giuridica per il funzionamento efficiente del settore, definendo le condizioni per il rilascio e la revoca delle licenze per l'acquacoltura, l'immissione sul mercato di prodotti dell'acquacoltura, la gestione delle specie esotiche e localmente assenti e la raccolta di dati nel settore. Tuttavia, il pieno allineamento sarà conseguito attraverso l'adozione di atti di diritto derivato, per rendere applicabile il regolamento relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (regolamento (CE) n. 708/2007) e l'adozione di un piano nazionale per l'acquacoltura, già in preparazione. L'UE si aspetta che il Montenegro abbia adottato tutti i necessari atti di diritto derivato e corpora di norme entro la data di adesione.

## **Quadro istituzionale e capacità amministrative per l'ispezione e il controllo**

L'UE rileva che il Montenegro ha istituito un **quadro normativo e istituzionale** adeguato, che comprende una direzione designata per la pesca presso il ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche e organismi di ispezione complementari quali la direzione Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria e la polizia di frontiera presso il ministero degli Affari interni. Per quanto riguarda le misure strutturali, gli aiuti di Stato e le politiche di mercato, sono coinvolti anche il servizio di contabilità, il dipartimento per le misure strutturali, gli aiuti di Stato, i fondi UE e l'organizzazione del mercato nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché il dipartimento per l'analisi economica del ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche e, per quanto riguarda la raccolta dei dati, l'Istituto di biologia marina di Cattaro e l'Ufficio statistico del Montenegro (MONSTAT) svolgono ruoli importanti.

L'UE accoglie con favore il costante impegno del Montenegro a rafforzare le sue **capacità amministrative, di ispezione e di controllo**. Il piano d'azione per il rafforzamento delle capacità amministrative, di ispezione e di controllo è stato adottato nel luglio 2025. L'UE invita il Montenegro a proseguire le sue attività per l'assunzione di altri 13 membri del personale entro il 2028, portando a 24 il numero totale di dipendenti della direzione della pesca, tutti direttamente responsabili dell'attuazione della PCP.

L'UE prende atto dell'impegno del Montenegro a sostituire e acquisire nuove attrezzature informatiche per la direzione della pesca e per il centro di controllo della pesca (CCP), recentemente istituito, e ad acquisire nuovi veicoli per le squadre di ispezione entro la data di adesione.

L'UE prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dal Montenegro per estendere le responsabilità di supervisione delle ispezioni ai funzionari della polizia di frontiera autorizzati e per concentrarsi sulla formazione degli agenti autorizzati, rafforzando ulteriormente le capacità di ispezione.

L'UE si aspetta che il Montenegro prosegua gli sforzi volti ad attuare e applicare pienamente l'*acquis* dell'UE relativo al capitolo 13 in modo da garantirne l'applicazione efficace ed efficiente, assicurando l'assunzione di responsabilità, l'equità, la trasparenza e solide salvaguardie contro la corruzione a tutti i livelli. L'UE seguirà da vicino l'attuazione degli impegni assunti dal Montenegro, compresi gli adeguamenti del suo quadro giuridico mediante gli atti di diritto derivato previsti e delle sue capacità amministrative.

\* \* \*

Considerato quanto precede, l'UE rileva che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati.

Il controllo dei progressi compiuti nell'allineamento all'*acquis* dell'UE e nella sua attuazione continuerà in tutto l'arco dei negoziati. L'UE sottolinea che seguirà con particolare attenzione tutte le questioni specifiche summenzionate al fine di accertarsi della capacità amministrativa del Montenegro di applicare efficacemente l'*acquis* relativo al presente capitolo. Particolare attenzione deve essere prestata ai nessi tra il presente capitolo e altri capitoli di negoziato. La valutazione finale della conformità della legislazione del Montenegro rispetto all'*acquis* e della sua capacità di attuazione potrà avvenire solo in una fase successiva dei negoziati. In aggiunta a tutte le informazioni eventualmente richieste dall'UE per i negoziati sul presente capitolo, che devono essere fornite alla conferenza, l'UE invita il Montenegro a trasmettere regolarmente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni scritte particolareggiate in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'*acquis*.

Considerato quanto precede, l'UE ritornerà, se necessario, sul presente capitolo a tempo debito.

L'UE rileva che il Montenegro, nelle sue posizioni di negoziato AD 1/16 CONF-ME 1 e AD 18/25 CONF-ME 5, accetta l'*acquis* per il capitolo 13 in vigore al 18 settembre 2025. L'UE rileva inoltre che il Montenegro dichiara che proseguirà il processo di allineamento all'*acquis* e sarà pronto ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea.

L'UE ricorda altresì che tra il 18 settembre 2025 e la conclusione dei negoziati potrà esserci un nuovo *acquis*.

**PROGETTO - MODIFICHE DI CARATTERE GIURIDICO DERIVANTI DALLA  
POSIZIONE COMUNE DELL'UE**

**ALLEGATO [XX]**

**Elenco di cui all'articolo [XX] dell'atto di adesione: misure transitorie**

**[X.] PESCA**

32006 R 1967: Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

32019 R 1241: Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.

- a) In deroga all'allegato IX, parte A (*Sardina pilchardus*) e parte B, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1241, un numero massimo di 24 navi battenti bandiera montenegrina, le cui licenze di pesca sono non trasferibili e non vendibili, è temporaneamente autorizzato a catturare sardine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 11 cm con sciabiche da spiaggia aventi dimensioni di maglia di almeno 12 mm nelle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska) per un periodo di tre anni dalla data di adesione, con l'obbligo di adottare un piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con tutte le reti da circuizione conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e a condizione che le catture effettuate con tali attrezzi siano etichettate con l'indicazione del tipo di attrezzo da pesca e della zona di pesca precisa e che la loro commercializzazione sia limitata al mercato locale. Durante il periodo specificato possono essere effettuati un riesame e, se del caso, un aggiornamento del piano di gestione nazionale. Entro e non oltre la data di adesione il Montenegro presenta alla Commissione l'elenco delle navi interessate da tale periodo transitorio, indicandone caratteristiche e capacità espresse in GT e kW.
- b) In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, un numero massimo di 17 navi battenti bandiera montenegrina, le cui licenze di pesca sono non trasferibili e non vendibili, è temporaneamente autorizzato a utilizzare ciancioli di dimensioni non superiori a 70 metri di altezza e 400 metri di lunghezza entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa e a profondità inferiori al 70 % dell'altezza totale del cianciolo nelle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska) per un periodo di tre anni dalla data di adesione, con l'obbligo di adottare un piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con tali ciancioli conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1967/2006 del Consiglio. Durante il periodo specificato possono essere effettuati un riesame e, se del caso, un aggiornamento del piano di gestione nazionale. Il Montenegro adotta un atto subordinato pianificato che specificherà ulteriormente le condizioni spaziotemporali applicabili alle navi che utilizzano ciancioli nelle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska) e i luoghi di sbarco designati, al fine di migliorare l'efficienza del controllo e del monitoraggio.

In deroga all'allegato IX, parte C, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le tre navi battenti bandiera montenegrina sono temporaneamente autorizzate a utilizzare ciancioli di altezza non superiore a 180 metri all'interno delle acque territoriali e nei limiti dei contingenti di cattura stabiliti per un periodo di tre anni dalla data di adesione.